

(N. 158)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1948

Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo
ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo

ONOREVOLI SENATORI. — Il « Fondo di Previdenza sottufficiali dell'Esercito », istituito con regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, corrisponde:

1° un premio di previdenza ai sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, all'atto del loro collocamento a riposo (articolo 1 di detto decreto-legge);

2° un premio aggiuntivo ai sottufficiali richiamati in servizio provenienti dalla carriera continuativa, all'atto del loro ricollocamento in congedo (legge 15 marzo 1943, n. 187).

Il premio di previdenza ed il premio aggiuntivo vanno calcolati in base ad un centesimo dell'ultimo stipendio (o paga) percepito, per quanti sono gli anni di effettiva iscrizione o reiscrizione al « Fondo ».

Nel periodo di stabilità degli stipendi il « Fondo » coi contributi degli iscritti (1 per

cento sullo stipendio) poteva agevolmente fronteggiare gli impegni derivanti dal pagamento dei premi di previdenza. Ma i rapidi e noti aumenti verificatisi in breve spazio di tempo, che dall'agosto 1944 ad oggi hanno elevato di circa 15 volte gli stipendi dei sottufficiali, hanno alterato profondamente il rapporto esistente tra i contributi versati ed il premio che deve essere corrisposto.

Incidono inoltre in modo preoccupante sulle condizioni finanziarie dell'Ente anche i provvedimenti in corso per la riduzione degli organici col conseguente collocamento a riposo di un ingente numero di sottufficiali.

Pertanto, in attesa che possa procedersi, dopo attento studio, alla riforma dell'Ente, è necessario, onde evitare il peggioramento della situazione patrimoniale, che si provveda a modificare la misura dei premi in questione.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale i premi in parola vengono fissati nella misura corrispondente all'importo dei contributi effettivamente versati, maggiorato dell'interesse del 4 per cento.

Per ragioni di carattere finanziario e contabile e soprattutto per evitare il fortissimo ag-

gravio che deriverebbe all'Ente se dovesse corrispondere i premi in base alle norme vigenti ai numerosi sottufficiali per i quali, come detto innanzi, sono in corso i collocamenti a riposo per la riduzione degli organici, al provvedimento è stato dato effetto retroattivo al 1° gennaio c. a.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il premio di previdenza da corrispondere ai sottufficiali dell'Esercito all'atto della loro cessazione dal servizio, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890, ed il premio aggiuntivo da corrispondere ai sottufficiali dell'Esercito richiamati in servizio all'atto del ricollocamento in congedo, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1943, n. 187, sono fissati nella misura corrispondente all'importo dei contributi effettivamente versati, maggiorato dell'interesse del 4 per cento a capitalizzazione annuale e calcolato, rispettivamente, fino alla data del collocamento a riposo o fino alla data del ricollocamento in congedo.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.